

Spettabile Istituto Autonomo
Case Popolari (Brinellini)

Il sottoscritto Bruno Luciano
di Vincenzo abitanti in via
Impero 44 in S. Vito dei Normanni
rivolge domanda a Eadest
Spettabile Istituto allo scopo
di avere in assegnazione un
alloggio popolare in S. Vito dei
Normanni.

Il proprio nucleo familiare è
composto di numero tre persone.

Licuro di essere preso in
considerazione ringrazia

Bruno Luciano

S. Vito dei Normanni 10/1/1955

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni; escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Bruno Luciano

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/h del 8° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. Vito dei Normanni

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4585 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

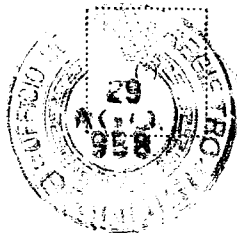
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimira 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CALAMO ins. Gylwaffe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/c del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO dei NORMANNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.515 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

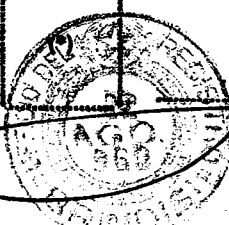
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 10 1960 al N. 023

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1288)

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a toro

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com. te Ubaldo
Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimoranti (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

SIG. CALAMO GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1962 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 2° Lotte
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10.8.1962 al 10.8.1963

Corrispettivi pattuiti: £. 4967 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3262.

A add.



Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2221

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 27 AGO 1962

(7) Bollo del CASSIERE

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fissa.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fissa, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di _____
N. _____ vol. _____ delle denunzie
Art. _____ del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunciante (3) ed il

Sig. CALAMO GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/4 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4967 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 - 15840

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 3083

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Marino Luongo

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00(0)00==

Prot. n. ¹⁵⁰⁵
Uff. Amm./vo

Brindisi, li 16.11.1956

AL SIG. Bruno Luciano
VIA ^{Tronzo} n. 4

S. Vito di Normanno

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via ^{25. luglio} lotto. 2 scala ^C interno ⁴.

Detto alloggio è composto di vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali ^{4.30}.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. ^{21.604 -} come appresso dovute:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal ^{10.11.1956} al ^{9.12.1956} | |
| £. ¹⁰⁵⁰ vano x vani ^{4.30} | Y £. ^{4.515 -} |
| b) - canone consumo acqua normale | £. 450 |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | £. 50 |
| d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | £. ^{15453 -} |
| e) deposito spese contrattuali | £. 1.000 |
| f) - I.G.E. 3% su a) | £. ^{136 -} |

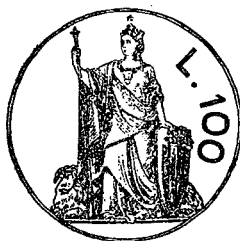
T o t a l e

£. ^{21.604 -}

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il ^{24 Nov.} corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. -

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

BRINDISI

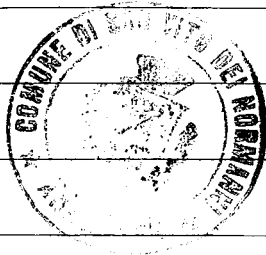
IL SINDACO

C E R T I F I C A

Che Calamo Giuseppe nato a San Vito dei Normanni
il 26 maggio 1926, domicilia e risiede in questo Co-
mune alla via Annunziata N.123.-----

Si rilascia a richiesta di parte e per gli usi con-
sentiti dalla legge.

San Vito dei Normanni, li 19 gennaio 1959



IL SINDACO

UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi *non risultano iscritte:*

*Calamo Giuseppe, Tuzi Maria, Calamo Maria,
Filomena e Tuzi Giovanni da S. Vito de Marone
in stanza per uso *abitazione in base Popolari**

Mod. 103 N. *589* Esatte L. *240* per diritti d'ufficio
Ostuni, li *20* GEN. 1950

IL DIRETTORE di II. CL.
(Comm. Antonio Fedele)



10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10

10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10

As. C. 1

5

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

Situazione di famiglia del Sig.

Calano Giuseppe

Via Cruciatto

n. 123



Relaz. di
di paren
tela col
Capo

COGNOME E NOME

N A S C I T A

L u o g o

g. m. anno

Professione

Annotazione

Corpo

Calano

Giuseppe

S. Vito

26 5 1886

Maresciallo

Moglie

Punzi

Maria

Corvigliano

17-1 1933

Corvigliano

Figlia

Calano

Maria

S. Vito

16 2 1954

—

Cognato

Punzi

Giuliana

Corvigliano

21 3 1934

Muratore

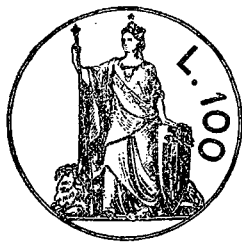
La presente situazione di famiglia è conforme alle risultanze del Registro anagrafico e si rilascia in carta libera per uso di San Vito dei Normanni, li 19-1-1959

L'Impiegato Compilatore

pm



[Signature]



Istituto Autonomo Per Le Case Popolari

della Provincia di Brindisi

Il sottoscritto, insegnante Calamo Giuseppe, *Sa S. Vito dei Normanni* avendo saputo che

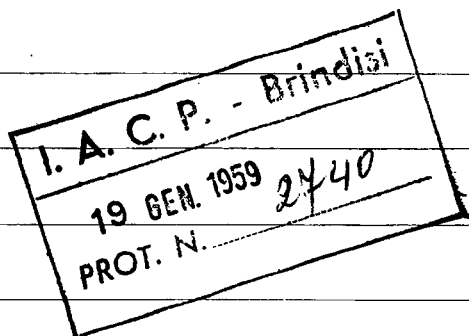
è vuoto un appartamento delle case popolari, nel secondo lotto,
scala C., interno 4, rispettosamente chiede che detto appartamento
gli sia assegnato.

^C Distinti ossequi e grazie.

S. Vito dei Normanni, 19/1/1959

(Ins. Calamo Giuseppe)

Calamo Giuseppe



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi
-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 2440
Ufficio AMM.VO

Brindisi, 11 19 GEN. 1959

- Al Sig. Calano Lus. Giuseppe
Via Annunziata n. 123
L. V. E. dei Normanni

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via 25° luglio lotto 2 scala C interno 4

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

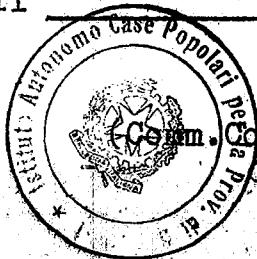
Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 21.804 come appresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 GEN. 1959</u>	al	<u>10 FEB. 1959</u>
£. _____ vano x vani _____	£.	<u>4.515</u>	
b) - Canone consumo acqua normale	"	<u>450</u>	
c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale	"	<u>50</u>	
d) - I. G. E. 3% su a)	"	<u>136</u>	

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£.	<u>5151-</u>
e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)..	"	<u>15453-</u>
f) - Deposito spese contrattuali	"	<u>1.200-</u>
T o t a l e	£.	<u>21.804</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.



IL PRESIDENTE
Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

"Case Per I Senza tetto"
GESTIONE INA-CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1)..... dell'appartamento sito in

Via..... n..... piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Salvo Pizzuto

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 1280

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Caluso Giuseppe

Lotto 2° Scala 2 Int. 4

Via San Pietro

S. Vito s. N.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero del LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle regioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.30 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.767 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.155</u> vano per vani <u>4.30</u>	£. <u>4.967</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% sole su a).....		£. <u>150</u>
		<u>5.767</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

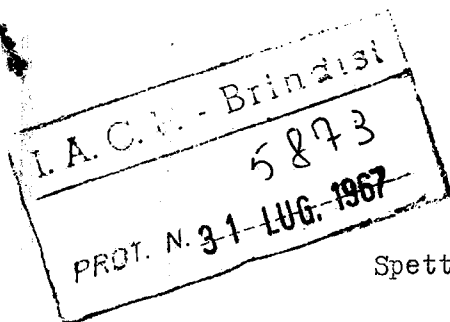
IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]



Spett.le Istituto Autonomo Per Le Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Calamo Giuseppe, avendo stipulato l'atto di compravendita dell'alloggio sito in S.Vito dei Normanni, lotto 2, scala C./4,
Via XXV Luglio, chiede che gli sia rimborsata la somma di L.15.453
(quindici mila quattrocento cinquanta tre) versata a titolo di deposito cauzionale all'atto del contratto di locazione.

Distinti ossequi.

S.Vito dei Normanni, 28/7/1967

Calamo Giuseppe

Calamo Giuseppe

V^o : Manca comunicazione
ls 31/7/67
A. De Gelli

V^o : lo fu' Whitehouse
ls 20/8/67
A. De Gelli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

3147

Brindisi, li

22 APR. 1967

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

CALAMO Giuseppe
Lotto (P. Isola P/L. Via 25 Luglio

VITO di N. (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Via 25 Lotto 2 scala 1
P/L Via 25 luglio a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.079.568 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. _____

8080

Il, _____ - 5 DIC. 2003

RACCOMANDATA A. R.

Sulla scorta degli atti di ufficio

Si certifica

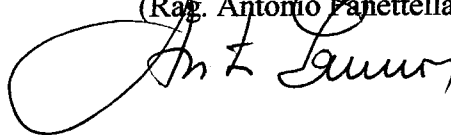
Che il sig. Calamo Giuseppe, nato a San Vito dei Normanni il 26/05/1926, proprietario dell'alloggio costruito con il "contributo o concorso dello Stato" - pagamento rateale del prezzo - (D.P.R. 17/01/1959, n° 2 e successive modificazioni), sito alla via XXV Luglio piano 1° scala C int. 4, ha ultimato il pagamento del prezzo di cessione del suddetto alloggio come satabilito nell'atto di cessione redatto dal notaio Dott. Vincenzo Loiacono in data 28/07/1967 registrato a Brindisi il 01/08/1967 al n° 7534 Mod. II e trascritto il 05/08/1967 al n° 41347 d'ordine e n° 37778 particolare.

La presente certificazione si rilascia a richiesta del sig. Calamo Giuseppe per gli usi consentiti dalla legge.

Visto:

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Rag. Antonio Panettella)

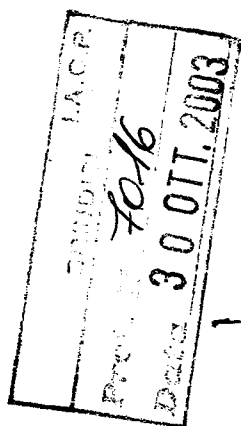


Gr/Cr



S. Vito dei Normanni, 28-10-2003

Avv.
 H



Al Commissario Straordinario dell'I.A.C.P.
sede di Brindisi - Via G. Battista Casimiro, 27
- e p.c. alla cortese affluenza del rag. Crusi

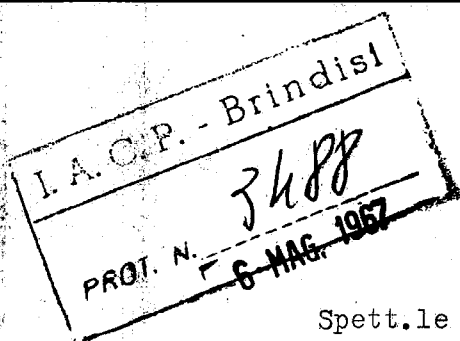
Il sottoscritto Calamo Giuseppe, nato a S. Vito dei Normanni il 26-5-1926 e quiivi domiciliato in Viale Europa, 7/a, risulta essere assegnatario di un alloggio a riscatto, pagamento rateale, nel Comune di S. Vito dei Normanni, alla Via 25 luglio, 1° piano, sede C. int. 4

Il prezzo convenuto di ~~£ 1.084~~ 8.723 (1 milione, 484 mila, 723) come da atto redatto per notar Dott. Vincenzo Loiacono, repertorio n. 92207/4952 e trascritto presso la conservatoria immobiliare di Lecce, è stato interamente pagato (Inizio ammortamento 1-7-1967, scadenza 1-7-1975)

Alla luce di quanto innanzi, dovendo il sottoscritto alienare il suddetto alloggio, richiede una certificazione attestante l'avvenuto pagamento del suddetto prezzo. Si resta in attesa di riscontro.

Distinti ossequi.

Calamo Giuseppe
Viale Europa 7/a
72019 S. Vito dei Normanni
telefono 0831/982583



Spett.le Istituto Per Le Case Popolari

Brindisi

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly "A. C.", written in dark ink.

Il sottoscritto Calamo Giuseppe, in seguito alla vostra raccomandata del 22 aprile 1967 prot.n 3147 oggetto: D.P.R. 27/4/1962, n 231, comunica che intende riscattare l'alloggio sito in S.Vito dei Normanni Lotto 2 Scala C/4 Via XXV Luglio, a suo tempo assegnatogli in locazione semplice, con pagamento rateale nel numero di otto anni.

Distinti ossequi.

S.Vito dei Normanni, 5/5/1967

Calamo Giuseppe

A handwritten signature in cursive script that reads "G. Calamo".

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 9341

Brindisi li

8 NOV. 1966

AL SIG. CALAMO

2 L.A. (P. 166 (14 - V. 25 Luch.)
J VITO

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n.5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-



I.A.C.P. - Brindisi
9347
PROT. N. 2 NOV. 1966
RACCOMANDATA

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I
Via Casimiro n. 17

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XXV Luglio in San Vito dei Normanni.=

A

Il sottoscritto Calamo Giuseppe
inquilino delle Case Pppolari di via XXV Luglio - in San Vito dei Nor-
manni - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti,
il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal 27-1-1959

Alla presente alliga assegno bancario n. 1700736 del 31-X-1966
di £.5.000 per rimborso spese istruttoria (legge 27-4-1962, n.231).=

Con tutta osservanza.=

San Vito dei Normanni, li 31-X-1966

Firma Calamo Giuseppe

RA
10/6/67

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 8697

Brindisi _____

10 OTT. 1966

AL SIG. PALAMOFI

2/10 C.P. 164 C/L Via 25 Luglio

J. VITO LA MORICANI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-